

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 09 agosto 2017, n. 28

Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale
(B.U. 10 agosto 2017, n. 88)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Competenze dell'Azienda sanitaria unica regionale\)](#)

[Art. 3 \(Informazione e formazione\)](#)

[Art. 4 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Art. 5 \(Clausola valutativa\)](#)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce come prioritaria la salute della comunità e in particolare quella dei minori. A tal fine tutela e preserva lo stato di salute del minore e di tutto il contesto relazionale con il quale lo stesso entra in contatto fin dai primi anni di vita.

2. La Regione riconosce la vaccinazione come fondamentale strumento di prevenzione e sostiene interventi finalizzati ad assicurare l'attuazione degli obblighi vaccinali, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, con riferimento ai nidi d'infanzia, ai centri per l'infanzia pubblici e privati accreditati, nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti").

Art. 2

(Competenze dell'Azienda sanitaria unica regionale)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede:

- a) all'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 del d.l. 73/2017, convertito nella legge 119/2017;
- b) al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).

Art. 3

(Informazione e formazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Regione, attraverso l'ASUR:

- a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
- b) predispone opuscoli informativi;
- c) attiva un numero verde regionale;
- d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei nidi d'infanzia, nei centri per l'infanzia pubblici e privati accreditati, nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2003.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti di questa legge.